

a1.1.2 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione



Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	5
Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	5
Art. 2 - Definizioni	7
Art. 3 - Dotazione finanziaria	10
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	10
Art. 4 - Beneficiari	10
Art. 5 - Settori e attività esclusi.....	11
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità del proponente.....	11
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	13
Art. 7 - Progetti ammissibili	13
Art. 8 - Spese ammissibili	14
Art. 9 - Spese non ammissibili	16
Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto.....	16
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto	16
Art. 12 - Intensità dell'agevolazione.....	18
Art. 13 - Divieto di cumulo	18
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	19
Art. 14 - Composizione della domanda	19
Art. 15 - Presentazione della domanda	20
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	21
Art. 16 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	21
Art. 17 - Istruttoria preliminare di ammissibilità.....	22
Art. 18 - Istruttoria completa di ammissibilità.....	22
Art. 19 - Valutazione tecnico-scientifica	23
Art. 20 - Formazione della graduatoria provvisoria	24
Art. 21 - Negoziazione.....	24
Art. 22 - Formazione della graduatoria definitiva	25
Art. 23 - Concessione dell'aiuto	25
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	27
Art. 24 - Variazioni all'iniziativa	27

Art. 25 - Subentri a seguito di operazioni societarie	28
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	30
Art. 26 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	30
Art. 27 - Certificazione delle spese da rendicontare	30
Art. 28 - Termini di rendicontazione delle spese ammissibili	31
Art. 29 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	31
Art. 30- Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto	33
Art. 31 - Sospensione dell'erogazione del contributo.....	35
Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	35
Art. 32 - Obblighi del beneficiario	35
Art. 33 - Vincolo di stabilità delle operazioni.....	37
Art. 34 - Indicatori di output e di risultato	38
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	40
Art. 35 - Controlli e ispezioni.....	40
Art. 36 - Annullamento, revoche e rideterminazione dell'aiuto	40
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI.....	42
Art. 37- Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101	42
Art. 38 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	43
Art. 39 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi	43
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	44
Art. 40 - Norme di riferimento	44

ALLEGATI AL BANDO

Allegato A - TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027 RELATIVE ALL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE MARITTIME E RELATIVE

Allegato B - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

Allegato C - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE

Allegato D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Allegato E - MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 784 del 19 maggio 2023

Modificato con decreto n. 50381/GRFVG dell'01/11/2023 (le modifiche sono indicate in **grassetto corsivo**)

BANDO

a1.1.2 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e
innovazione

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 59)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

SERVIZIO RICERCA, APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

E-MAIL BANDIRICERCA@REGIONE.FVG.IT

POSTA CERTIFICATA LAVORO@CERTREGIONE.FVG.IT

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento e finalità

Inquadramento degli interventi rispetto all'articolazione del Programma:

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	a.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a1.1 Sostegno ai progetti di ricerca nelle imprese con priorità alla ricerca collaborativa e gli scambi di conoscenze fra imprese università ed enti di ricerca
A.3bis: Tipologia di intervento	a1.1.2 Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione
A.4: Settori di intervento PR (All. 1 Regolamento n. 1060/2021)	010. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete 011. Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete 012. Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) 029. Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia 20: attività di ricerca Codice natura 06: concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) Codice tipologia 99: altro
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 2021/1058 art. 5)	Le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 2021/1060 allegato 1, tab. 2)	01. Sovvenzione
A.8: inquadramento Regime di aiuto	Regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	03 - Neutro

A11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	59 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR n. 176/2023 che approva il piano finanziario del Programma e la relativa pianificazione)
---	--

1. Il bando è emanato in attuazione del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

2. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e della Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014 che, tra l'altro, considera "non aiuti" i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca, in relazione all'attività non economica.

3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione di processo e dell'organizzazione, nell'ambito dell'area di specializzazione delle Tecnologie Marittime-Sustainable Waterborne Mobility and its Land Connections della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), realizzati in forma collaborativa tra imprese regionali e sistema della ricerca e innovazione per contribuire alla realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi da introdurre sul mercato. Vengono dunque incentivate forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati del sistema economico e scientifico.

4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

INDICATORI DI REALIZZAZIONE			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 31/12/2024	Valore obiettivo 31/12/2029
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	0	8
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	0	8
RCO06	Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	0	4
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	0	4
RCO10	Imprese che collaborano con istituti di ricerca	0	8
INDICATORI DI RISULTATO			
RCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno	0	17
RCR02	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S (in €)	0	2,45 M€
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	0	4

5. In particolare, le suindicate finalità in attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2017 FVG (PR), sono perseguite attraverso concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzioni.

6. Il PR ha indicato la presente Tipologia tra le Operazioni di Importanza Strategica (articolo 22, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021) in considerazione della peculiarità della procedura di valutazione scelta che consente all'Amministrazione regionale, attraverso la negoziazione, di indirizzare i progetti che verranno finanziati

verso modalità di realizzazione che consentano il massimo raggiungimento di un rilevante impatto per il sistema economico e sociale regionale nel settore strategico delle Tecnologie Marittime, aumentando l'efficacia dell'azione di policy anche attraverso maggiori possibilità di monitoraggio e di verifica dei risultati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) *Ricerca industriale (ricerca)*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- b) *Sviluppo sperimentale (sviluppo)*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuati in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- c) *Innovazione di processo*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- d) *Innovazione dell'organizzazione*: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- e) *Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
		Max 2 ML	Max 2 ML
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- f) *Parco scientifico e tecnologico*: organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate. Il soggetto gestore del Parco è un soggetto giuridico di natura pubblica, privata o mista;
- g) *Distretti tecnologici*: i cluster di cui alla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), articolo 15 commi 2 quater e 2 quinquies;
- h) *ATS- Associazione Temporanea di Scopo*: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L'ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;
- i) *Impresa in difficoltà*: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- j) *Strategia per la specializzazione intelligente*: Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
- k) *TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica*, definizione mutuata dal programma Horizon per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato:
- 1) TRL 1: principi di base osservati
 - 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato
 - 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto
 - 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto
 - 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
 - 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
 - 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo
 - 8) TRL 8: sistema completo e qualificato
 - 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;
- l) *Organismo di ricerca*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- m) *Collaborazione effettiva*: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto;
- n) *Soggetti indipendenti*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) *Operazione di importanza strategica*: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;
- p) *Normali condizioni di mercato*: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- q) *Autorità di Gestione (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- r) *Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*: il Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia responsabile dell'attuazione e della gestione della Tipologia a1.1.2 prevista dal PR FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- s) *Intensità di aiuto*: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
- t) *Progetto*: insieme degli interventi realizzati dai componenti del partenariato;
- u) *Intervento*: le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario di cui alla lettera w) dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all'interno dell'intera attività progettuale; non sono considerati interventi le singole prestazioni di attività di terzi non identificabili rispetto all'intero progetto, quali l'effettuazione di test e prove, la fornitura di materiali, consulenze e i servizi propedeutici alla brevettazione;
- v) *Attività*: un insieme di azioni riconducibili a ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione di processo o dell'organizzazione e ai connessi coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati realizzati da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi;
- w) *Beneficiario*: impresa, università, organismo di ricerca, ente gestore di un parco scientifico e tecnologico regionale, ente gestore di un distretto regionale che beneficia del finanziamento pubblico per la realizzazione dei singoli interventi mediante una collaborazione effettiva;
- x) *Partenariato*: insieme dei beneficiari, unitamente agli eventuali università o organismi di ricerca che partecipano alla realizzazione del progetto in virtù di un contratto di ricerca;
- y) *Delocalizzazione*: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nello Spazio Economico Europeo;
- z) *Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH)*: nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) n. 1060/2021) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei

sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) 2020/852 sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 e ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione del Programma regionale attuativo del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari a **€ 3.999.966,00**, come quantificata nel Piano finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023 n. 176.
2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 176/2023 possono essere integrate tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del Programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
 - a) le imprese del territorio regionale (microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
 - b) le università insediate in regione;
 - c) gli organismi di ricerca pubblici, di diritto pubblico e privati insediati in regione;
 - d) gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali e gli enti gestori dei distretti regionali.
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra i soggetti di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:
 - a) il progetto deve prevedere la presenza di almeno 3 (tre) imprese indipendenti (di cui almeno 2 (due) PMI) e 1 (una) università o 1 (uno) organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto;
 - b) i beneficiari non devono sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% del costo complessivo del progetto.

Le mere prestazioni di terzi da parte degli organismi di ricerca o delle università relative ad aspetti marginali del progetto o alle lavorazioni necessarie all'attività di ricerca, sviluppo e innovazione in capo ai singoli interventi (quali, ad esempio, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, ecc.), non sono considerate collaborazione.

3. I soggetti richiedenti devono essere tra loro indipendenti ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera n).
4. Oltre al rispetto delle condizioni di cui al comma 2, in caso di progetti che prevedano attività di innovazione di processo e/o dell'organizzazione che presentino tra i beneficiari una o più grandi imprese, i beneficiari PMI devono sostenere cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

5. I progetti devono essere realizzati attraverso una ATS fra i soggetti beneficiari con capofila un'impresa. L'ATS deve essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 (quindici) giorni in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza dal contributo assegnato all'intero progetto. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale.

6. Sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività rientranti nei seguenti settori della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, anche relativo all'attività secondaria:

- a) sezione C attività manifatturiere;
- b) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- c) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- d) sezione F: costruzioni;
- e) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
- f) sezione H: trasporto e magazzinaggio;
- g) sezione J: servizi di informazione e comunicazione;
- h) sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche.

Art. 5 – Settori e attività esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono escluse dagli aiuti le attività elencate nell'Allegato B, n. 1).

2. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'allegato V Reg. (CE) 24-3-2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017), come elencate nell'Allegato B, n. 2).

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità del proponente

1. Le imprese, gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali e gli enti gestori dei distretti regionali devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) rispondere ai requisiti previsti all'articolo 4 del presente bando;
- b) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa o l'ente gestore del parco/distretto regionale svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;
- c) realizzare l'intervento nel territorio regionale a pena di decadenza dal beneficio;
- d) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
- e) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

- f) possedere un'adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il progetto, valutata nell'ambito del criterio di valutazione n. 3 "Qualità delle competenze coinvolte nel progetto" dettagliato nell'allegato C-sezione 2;
 - g) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - h) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i, come definita nell'articolo 2 comma 1 lettera i);
 - i) non essere destinatari di sanzione interdittiva¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - j) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003;
 - k) rispettare le dimensioni d'impresa previste all'articolo 4, come definite nell'articolo 2 comma 1 lett. e);
 - l) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
 - m) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia², prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
 - n) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito di cui al comma 1 lett. b) viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto.
3. Qualora le università o gli organismi di ricerca siano beneficiari del progetto ossia non partecipino in virtù di un contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lett. a), devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c), f), g), i), j), l), m) e n) e non devono svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, laddove l'università o l'organismo di ricerca svolga in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possano essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
5. In alternativa al comma 4, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'università o dell'organismo di ricerca purché il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca.
6. I requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 riferiti all'attività economica devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

¹ Art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.

² Art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale e/o di innovazioni di processo e/o di innovazione dell'organizzazione coerenti con la S4, rivolti specificatamente all'area di specializzazione "Tecnologie Marittime" ed attinenti alle traiettorie di sviluppo indicate nell'allegato A, realizzati dai beneficiari nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale.
2. I progetti devono essere realizzati secondo le modalità definite ai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del bando.
3. Fatta eccezione per i progetti di sola innovazione di processo e/o innovazione dell'organizzazione, sono finanziabili i progetti classificabili dal livello 3 al livello 8 delle TRL, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera k), nonché nel livello 9 nei limiti di quanto previsto dalla definizione di sviluppo sperimentale.
4. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell'ambito delle collaborazioni con le imprese, i beneficiari devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:
 - a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese beneficiarie;
 - b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività delle università o degli organismi di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;
 - c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
 - d) l'università o l'organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalla sua attività e che sono assegnati alle imprese beneficiarie o per i quali le stesse ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese beneficiarie ai costi delle attività dell'università o dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
5. Ai fini del comma 4 lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente alle università o agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;
 - b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della remunerazione è pari almeno al prezzo di mercato;
 - c) l'università o l'organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione alle normali condizioni di mercato al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali;
 - d) nei casi in cui l'ATS conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da università o organismi di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.
6. Nei casi in cui l'università o l'organismo di ricerca concorra alla realizzazione del progetto attraverso un contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a), deve ricevere una remunerazione appropriata al servizio prestato, mediante il rispetto di una delle seguenti condizioni:
 - a) l'università o l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato;

- b) in assenza di prezzo di mercato, l'università o l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:
1. rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione;
 2. è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'università o l'organismo di ricerca, nella sua capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e copre almeno i costi marginali.

In tali casi la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale viene trasferita all'impresa.

Viceversa, nel caso in cui la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale o i diritti di accesso agli stessi siano mantenuti dall'università o dall'organismo di ricerca, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo pagabile per i servizi in questione.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 11, fatte salve le spese per la certificazione di cui all'articolo 27 che possono essere sostenute successivamente alla conclusione del progetto.
2. Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci, come specificatamente dettagliate nell'allegato D:

a) personale

È ammissibile la spesa relativa al personale impiegato nel progetto (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. La spesa relativa alle ore svolte nelle missioni relative al progetto finanziato è ammissibile per il solo personale dipendente nel limite dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

Le spese del personale sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'Allegato D. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di impresa individuale o dai collaboratori familiari non dipendenti dell'impresa o dagli amministratori e/o soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto.

Nel caso di università, organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico possono rientrare tra le spese del personale i costi unitari per il personale non dipendente rientrante nella categoria dei borsisti, assegnisti di ricerca e dottorandi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 12 maggio 2023.

Non sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili, che rientrano tra le spese generali calcolate con modalità forfettaria, di cui alla lettera i).

b) missioni

Sono ammissibili le spese per missioni relative al progetto finanziato, realizzate all'estero e in Italia dal personale impiegato nel progetto, nel limite massimo del 5% dei costi di personale.

c) strumenti e attrezzature

Sono ammissibili le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Al fine di privilegiare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) sul mercato, i beni devono essere nuovi di fabbrica.

Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto. In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso.

d) servizi di consulenza qualificata

Sono ammissibili le spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o innovazione di processo e/o dell'organizzazione, studi, progettazione e similari, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:

- 1) università o organismi di ricerca, come definiti all'articolo 2 comma 1 lett. l);
- 2) altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

e) prestazioni e servizi

Sono ammissibili le spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi e acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato, tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud, i servizi propedeutici alla brevettazione, e per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 27, nonché le spese sostenute per la costituzione dell'ATS di cui all'articolo 4 comma 5.

f) beni immateriali

Sono ammissibili i costi per l'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato. Tali beni sono ammissibili in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto. Sono ammissibili anche beni immateriali acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto.

g) realizzazione prototipi

Sono ammissibili le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato.

h) materiali di consumo

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi.

i) spese generali

Spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura forfettaria del 15% dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

3. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese di cui al comma 2 sono riportati nell'allegato D e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

4. Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato, di cui al comma 2 lettere d), e), f) e g) è soddisfatto:

- a) per i beneficiari imprese, enti gestori di parchi/distretti regionali e organismi di ricerca privati qualora il fornitore sia un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n);
- b) per i beneficiari università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore sia stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

5. Le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, devono rispettare la normativa specifica sugli appalti, in particolare quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015 e s.m.i., e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità, tutela dei diritti dei singoli, nonché dei criteri ambientali minimi (CAM) ove pertinenti. Laddove attinente, i medesimi organismi nelle procedure di appalto pubblico, tengono conto dei criteri finalizzati

ad “appalti socialmente responsabili”, in coerenza con quanto definito dalla guida “Acquisti sociali – una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)” (2021/C 237/01) della Commissione europea.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
 - b) apprendisti, stagisti e personale in somministrazione, corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
 - c) responsabile del progetto, ricercatori e personale tecnico di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a) e consulenti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera d), privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;
 - d) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
 - e) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - f) operazioni di lease-back;
 - g) beni o materiali usati;
 - h) prelievi di magazzino;
 - i) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria del beneficiario, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - j) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - k) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
 - l) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - m) certificazione di qualità;
 - n) registrazione dei brevetti;
 - o) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
 - p) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - q) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
 - r) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art. 10 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il costo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 1.000.000 (unmilione), a pena di inammissibilità della domanda di contributo.
2. L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto è pari a € 2.000.000 (duemilioni).
3. La partecipazione al presente bando da parte di ciascuna impresa e di ciascun ente gestore dei parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti regionali è consentita per un massimo di spesa ammessa di € 700.000 (settecentomila) per le microimprese, € 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) per le piccole imprese, € 2.000.000 (duemilioni) per le medie imprese ed € 3.000.000 (tremilioni) per le grandi imprese. Qualora un'impresa richiedente superi tale limite, vengono considerati ammissibili i primi progetti validamente presentati in ordine cronologico.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I progetti devono avere una durata compresa tra i 24 (ventiquattro) ed i 48 (quarantotto) mesi.

2. Le date di avvio e conclusione si riferiscono all'intero progetto e non ai singoli interventi, anche qualora i singoli beneficiari intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.
3. Il capofila può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 6 (sei) mesi, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 7. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto eventualmente già prorogato, entro il limite massimo complessivo di 3 (tre) mesi, solo su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del PR FESR 2021-2027. Il termine massimo di conclusione del progetto, inclusa la proroga massima di 6 (sei) mesi e la proroga straordinaria massima 3 (tre) mesi, viene fissato alla data del **31/12/2028**.
4. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui al comma 3 sono autorizzate dalla SRA entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza medesima oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione del progetto comunicata ai sensi del comma 7, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
6. Ai fini dell'effetto di incentivazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 6 commi 1 e 2, i beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e 120 (centoventi) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 22. In mancanza del rispetto del suddetto termine, il contributo non viene concesso o la concessione già intervenuta viene revocata.
7. Il capofila comunica, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 22, la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. In caso di mancata comunicazione entro i termini, la SRA assegna al partenariato un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso.
8. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 30 (trenta) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 22.
9. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze nell'ambito di almeno uno degli interventi facenti parte del progetto:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
 - d) la data dell'evento di kick off con il coinvolgimento di tutti i partner, attestata nel diario del progetto o con altra documentazione (es. inviti, noleggi sale ecc..).
10. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze nell'ambito di almeno uno degli interventi facenti parte del progetto:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto oppure la data dell'ultima fattura;

- d) la data dell'evento finale di presentazione dei risultati del progetto, attestata nel diario del progetto o con altra documentazione (es. inviti, pubblicità, noleggio sala ecc).
11. Eventuali sospensioni delle attività da parte di uno o più beneficiari durante la realizzazione del progetto non interrompono il decorrere della durata progettuale.

Art. 12 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

	<i>Dimensione del soggetto giuridico</i>	<i>Ricerca</i>	<i>Sviluppo</i>	<i>Innovazione</i>
a)	Micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 2	70%	45%	50%
b)	Media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 4, comma 2	60%	35%	50%
c)	Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4	50%	25%	15%
d)	Università o organismo di ricerca (beneficiario)	80%		

2. Ai fini della determinazione dell'intensità del contributo per i progetti delle università o degli organismi di ricerca si fa riferimento al calcolo forfettario così come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) n. 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015, per cui le entrate nette sono riconosciute forfettariamente pari ad una quota del 20% del budget complessivo di progetto, limitando il tasso di contribuzione all'80%.

3. Le spese ammissibili riconducibili alle attività di coordinamento progettuale e diffusione/divulgazione dei risultati del progetto, le spese per la certificazione del rendiconto e per la costituzione dell'ATS vengono imputate a quella tra le attività di ricerca, sviluppo e innovazione che prevede l'intensità di aiuto minore.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando per i beneficiari imprese e enti gestori di parchi/distretti regionali non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi alle imprese e agli enti gestori di parchi/distretti regionali sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.

3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

4. I contributi previsti dal presente bando per i beneficiari università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 14 - Composizione della domanda

1. La domanda è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione, e contiene l'istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto e gli allegati caricati a sistema dai richiedenti.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda i proponenti devono, a pena di inammissibilità, manifestare l'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 26.
3. Devono essere allegati, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti documenti:
 - a) la relazione tecnica dettagliata del progetto, contenente l'indicazione della sua durata, per i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale la classificazione secondo i TRL, l'articolazione per fasi e per interventi, gli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione, la previsione dei valori degli indicatori di output e di risultato del progetto;
 - b) il quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
 - a) le attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 5, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 32, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 15 comma 2 di ciascun soggetto richiedente;
 - b) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 15 comma 2 di ciascun soggetto richiedente, attestanti:
 - 1) il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - per le imprese e gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti regionali i requisiti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere b) (qualora la sede legale o l'unità operativa sia già attiva), d), e), g), h), i), j) e n);
 - per le università e gli organismi di ricerca i requisiti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere b) (fatta eccezione per il requisito della registrazione della sede presso la CCIAA di competenza), g) (fatta eccezione per le università), i), j) e n);
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 3) per le sole imprese e gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti regionali, la dimensione aziendale per poter fruire della maggior intensità contributiva e del punteggio premiale riservati alle PMI;
 - 4) il possesso del requisito di indipendenza tra i beneficiari del progetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - 5) per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 8 comma 4;
 - 6) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - 7) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca, il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 6 commi 3, 4 e 5 riferiti all'attività economica;
 - c) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 15 comma 8;
 - d) copia dello statuto degli organismi di ricerca, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
 - e) curriculum del responsabile del progetto e dei titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;
 - f) procura, redatta secondo il facsimile approvato con le modalità di cui al comma 5, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 15, commi 2 e 3;

- g) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera m), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 (centocinquantamila) euro;
 - h) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
 - i) per l'attribuzione del punteggio premiale inerente all'imprenditoria femminile o giovanile previsto dai criteri n. 11a) e 12a) dell'allegato C richiesto da cooperative, copia dell'elenco soci della cooperativa;
 - j) qualora già istituita, copia dell'atto costitutivo di ATS;
 - k) in caso di contratto con gli organismi di ricerca ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a), copia delle lettere di intenti o di incarico contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, contenente un impegno delle parti di non modificare i contenuti in sede di stipula del contratto e fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa; in alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 9 lettera c), al fine di garantire l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - l) copia delle lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o da altri soggetti relative alle consulenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera c). Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest'ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno;
 - m) curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica.
5. I facsimile dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner, che viene sottoscritta ed inoltrata dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale dell'impresa capofila o altro soggetto, delegati dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite il sistema on line dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.
4. La domanda può essere inviata, tramite il sistema on line dedicato, **dalle ore 10.00 del giorno 5 giugno 2023 alle ore 16.00 del giorno 31 agosto 2023**.
5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
7. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
8. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui al comma 6.
9. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'articolo 18.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 16 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. La selezione delle domande avviene con procedura di tipo valutativo negoziale.
2. L'attività istruttoria è svolta dalla SRA.
3. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - **istruttoria preliminare di ammissibilità:** ad esito di tale fase viene accertata l'eventuale assenza di requisiti minimi di ammissibilità non integrabili (v. art. 17);
 - **istruttoria completa di ammissibilità:** ad esito di tale fase viene accertata l'eventuale presenza di ulteriori cause di inammissibilità della domanda (v. art. 18);
 - **valutazione tecnico-scientifica:** nel corso di tale fase i progetti vengono valutati in base a specifici criteri di valutazione (v. art. 19);
 - **formazione della graduatoria provvisoria e approvazione degli elenchi delle domande non ammissibili:** nel corso di tale fase viene formata la graduatoria provvisoria che elenca i progetti ammissibili secondo il punteggio di valutazione attribuito e le eventuali priorità applicabili in caso di parità di punteggio (v. art. 20);
 - **negoziante:** in tale fase vengono trattate specifiche tecniche e contenuti che richiedono una revisione e/o rimodulazione con il coinvolgimento dei potenziali beneficiari dei progetti ammissibili rientranti nella graduatoria provvisoria (v. art. 21);
 - **formazione della graduatoria definitiva:** nel corso di tale fase viene formata la graduatoria definitiva contenente l'elenco dei progetti ammissibili, la spesa ammessa ed il relativo contributo ad esito della fase di negoziazione nonché i progetti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, eventualmente finanziabili in caso di aumento della dotazione e scorrimento della graduatoria (v. art. 22).

Art. 17 - Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. Per ciascuna domanda, ogni singolo intervento viene sottoposto ad un'istruttoria preliminare da parte del personale della SRA volta ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità di seguito specificati:
 - a) che sia stata inoltrata per via telematica tramite il sistema on line dedicato;
 - b) che sia stata presentata nei termini di cui all'articolo 15 comma 4;
 - c) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - d) che sia completa della relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 14 comma 3 lettera a), e dei quadri di spesa dettagliati dei singoli interventi di cui quadro di cui all'articolo 14 comma 3 lettera b);
 - e) che i richiedenti impresa svolgano un'attività codificata dai codici ISTAT ATECO indicati in visura previsti all'articolo 4, comma 6;
 - f) che i richiedenti imprese non svolgano attività rientranti nei codici ISTAT ATECO di cui all'articolo 5;
 - g) che il progetto rispetti le modalità di realizzazione e il limite minimo di partenariato di cui all'articolo 4 commi 2 e 4;
 - h) che il progetto rispetti i limiti di spesa di cui all'articolo 10 commi 1 e 2;
 - i) che il progetto rispetti i limiti di durata di cui all'articolo 11.
2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità sopra elencati costituisce motivo di improcedibilità; conseguentemente le domande prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 18.
3. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla fase di selezione a seguito della valutazione di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
4. L'inammissibilità di una domanda relativa anche ad un solo intervento determina la non ammissibilità dell'intero progetto cui la stessa afferisce.

Art. 18 - Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 17 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie da parte della SRA volte ad accertare la presenza dei requisiti di seguito specificati:
 - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 17;
 - b) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 7, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 17;
 - c) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - d) il rispetto del vincolo del limite minimo di spesa del progetto di cui all'articolo 10 a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di cui agli articoli 8 e 9. Tale verifica verrà svolta nuovamente a conclusione della valutazione tecnico-scientifica di cui all'articolo 19 effettuata dalla Commissione di Valutazione in merito alla congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti progettuali e dell'eventuale contratto di ricerca ed alla corretta imputazione delle spese stesse in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione;
 - e) la presenza dell'ATS ovvero della dichiarazione di impegno a costituirla;
 - f) la sussistenza e correttezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 comma 4 lettere a) e b) e della documentazione di cui all'articolo 14 comma 4 lettere da c) a m);
 - g) che il progetto rientri nell'ambito della definizione di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione;
 - h) che il progetto sia attinente all'area di specializzazione delle Tecnologie Marittime e alle rispettive traiettorie tecnologiche della S4.

Le verifiche di cui alle lettere dalla a) alla f) sono svolte dal personale della SRA. Per le verifiche di cui alle lettere g) e h) la SRA si avvale degli esperti per materia facenti parte della Commissione di Valutazione di cui all'articolo 19.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 19 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.

3. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2 risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 19.

4. La SRA comunica agli istanti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi del comma 3, nonché eventuali rideterminazioni delle spese a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle stesse.

5. Ai fini dell'ammissibilità del progetto devono comunque risultare ammissibili tutti gli interventi dei singoli partner.

Art. 19 - Valutazione tecnico-scientifica

1. Tutti i progetti ammissibili ai sensi degli articoli 17 e 18 sono oggetto di valutazione tecnico – scientifica da parte di una Commissione di Valutazione interna alla Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia che nella sua composizione plenaria è formata da due componenti del Servizio cui fa capo la SRA, un esperto competente in materia di valutazione economico-finanziaria e un esperto competente per ciascuna delle materie oggetto dei progetti presentati. Gli esperti sono selezionati tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti qualora non si riescano a reperire le professionalità necessarie. Ai lavori della Commissione partecipano altresì un dipendente della SRA in qualità di segretario verbalizzante ed il responsabile dell'istruttoria di ciascun progetto in qualità di relatore.

2. In particolare la valutazione tecnico-scientifica di ciascun progetto viene effettuata da una sotto Commissione di Valutazione formata da due componenti del Servizio cui fa capo la SRA, 1 esperto competente in materia di valutazione economico-finanziaria e 1 esperto competente nella materia specifica del progetto oggetto di valutazione. Al termine della valutazione tecnico-scientifica viene redatta una scheda contenente i punteggi per ciascun criterio di valutazione e le relative motivazioni; ai fini dell'effettuazione della valutazione la Commissione potrà chiedere ai proponenti, per il tramite della SRA, chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici relativi ai progetti presentati.

3. La scheda di valutazione di cui al comma 2 viene successivamente sottoposta alla Commissione di Valutazione nella sua composizione plenaria ai fini della sua validazione definitiva.

4. I criteri di valutazione approvati nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 febbraio 2023 sono indicati nell'Allegato C.

5. Non sono ammissibili a seguito della valutazione tecnico-scientifica i progetti che non raggiungono, relativamente ai criteri di cui alla Sezione 2 dell'allegato C:

a) la soglia minima di valutazione di 2 punti relativamente a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) e 3);

b) il punteggio minimo complessivo di 30 punti.

6. La SRA comunica tempestivamente agli istanti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del non raggiungimento dei punteggi minimi di cui al comma 5 o eventuali rideterminazioni delle spese del progetto decise dalla Commissione di Valutazione in sede di valutazione tecnico-scientifica.

7. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 1 viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi ottenuti dai singoli partner a seguito della verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo di ciascuno, indicati nella sezione 3 dell'Allegato C, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato nella graduatoria provvisoria. Se necessario viene applicato un arrotondamento al primo numero decimale inferiore, qualora la seconda cifra decimale sia inferiore a 5, e al primo numero decimale superiore, qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Art. 20 - Formazione della graduatoria provvisoria

1. L'attività di valutazione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria provvisoria, unitamente all'elenco delle domande non ammesse in graduatoria per insussistenza dei requisiti di ammissibilità o punteggio di valutazione insufficiente.
2. La graduatoria provvisoria contiene unicamente l'indicazione del punteggio attribuito ad ogni progetto ammissibile a finanziamento.
3. Il posizionamento nella graduatoria provvisoria non costituisce per i proponenti alcun diritto all'ottenimento del contributo e non sostituisce né sintetizza in alcun modo gli accertamenti di cui alla successiva fase di negoziazione, ai cui esiti positivi è comunque subordinata l'effettiva concessione del contributo.
4. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
5. La graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande non ammesse sono approvati con decreto del Dirigente o altro soggetto competente e pubblicati sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21- Negoziazione

1. Tutti i progetti rientranti nella graduatoria provvisoria di cui all'articolo 20 sono oggetto di negoziazione da parte della Commissione di Valutazione che ha svolto la precedente fase di valutazione tecnico-scientifica di cui all'articolo 19, eventualmente coadiuvata da rappresentanti delle Direzioni regionali individuati in base alle tematiche dei singoli progetti da negoziare.
2. La negoziazione avviene tramite scambio di note e/o uno o più incontri diretti della Commissione di Valutazione con l'impresa capofila ed i singoli proponenti interessati allo scopo di convenire, sulla base delle risultanze della scheda di valutazione di cui all'articolo 19 comma 3, indicazioni relative a specifiche tecniche e contenuti del progetto che richiedono una revisione e/o rimodulazione, per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi del progetto e alle finalità del presente bando. In particolare, la negoziazione può riguardare uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) la rideterminazione di obiettivi intermedi, specifici e generali connessi all'attuazione del progetto;
 - b) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti connesse alle modifiche di cui alla lettera a);
 - c) la rideterminazione del piano dei costi funzionale alle modifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Al termine della fase negoziale la Commissione di Valutazione redige una relazione finale contenente le risultanze della negoziazione di cui al comma 2 unitamente alle raccomandazioni e/o prescrizioni emerse nel corso della medesima.
4. La relazione finale di cui al comma 3 viene inviata dalla SRA ai proponenti che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima devono inviare, tramite l'impresa capofila, la proposta progettuale definitiva aggiornata in base alle suddette raccomandazioni e/o prescrizioni.

5. Le proposte progettuali aggiornate vengono sottoposte alla Commissione di Valutazione per la verifica dell'adeguamento a quanto prescritto ad esito della negoziazione. La conformità delle proposte a quanto prescritto viene attestata dalla Commissione di Valutazione con apposito verbale.
6. Nel caso in cui dal verbale di cui al comma 5 emerga che la proposta progettuale definitiva di cui al comma 4 non è stata aggiornata conformemente alle raccomandazioni e/o prescrizioni contenute nella relazione finale di valutazione, o nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, la SRA decide motivatamente i termini della proposta progettuale definitiva ammissibile comunicandoli ai proponenti prima dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 22.

Art. 22 - Formazione della graduatoria definitiva

1. Sulla base delle risultanze della negoziazione, viene predisposta la graduatoria definitiva delle domande contenente il punteggio già attribuito con la graduatoria provvisoria e l'indicazione per ciascun progetto della spesa ammessa e del relativo contributo, unitamente all'elenco delle domande non ammesse in graduatoria ai sensi dell'articolo 20 comma 5.
2. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
3. La graduatoria definitiva e l'elenco delle domande non ammesse di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Dirigente o altro soggetto competente e pubblicati sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando e sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. La SRA competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute; le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base del contributo finanziabile per ciascun intervento del progetto.
6. La SRA competente comunica via PEC ai beneficiari l'ammissione in graduatoria acquisendo la disponibilità all'avvio dell'iniziativa e la data di previsto/effettivo avvio ovvero la rinuncia.
7. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate.

Art. 23 - Concessione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla SRA per ciascun beneficiario del progetto entro 180 (centottanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio ai sensi della L.R. n. 7/2000.
2. Nel caso di finanziamento successivo all'approvazione della graduatoria definitiva di progetti ammessi ma non finanziati per insufficiente disponibilità di risorse, previsto dall'articolo 22 comma 5, il termine del procedimento finalizzato alla concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giunta di assegnazione delle risorse aggiuntive al bando.
3. Il provvedimento di concessione viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC e contiene, ai sensi dell'articolo 73 par. 3 del Reg (UE) n. 2021/1060, i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le

condizioni di erogazione del sostegno. Inoltre, sono riportati gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

4. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:

- a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m);
- b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l);
- c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.

5. La mancata concessione del contributo a uno dei beneficiari del progetto determina la decadenza del diritto di tutti i beneficiari del progetto, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 4 lettera c). In tal caso il diritto permane in capo agli altri beneficiari del progetto, purché il valore dell'intervento in capo al soggetto rinunciataro non sia superiore al 15% del valore complessivo del progetto e fermo restando il rispetto dei limiti di partenariato di cui all'articolo 4 commi 2 e 4 e dei valori minimi di spesa di cui all'articolo 10.

6. I motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati a ciascun beneficiario del progetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

7. I dati di sintesi dei progetti finanziati sono pubblicati in rete, ai sensi della seguente normativa:

- a) articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1060/2021, che prevede in particolare la pubblicazione sul sito internet della Regione dell'elenco delle operazioni selezionate con la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati ottenuti;
- b) articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza) che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche;
- c) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

8. I beneficiari, ai fini della visibilità del Programma Regionale FESR 2021-2027 del FVG, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:

- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
- b) esponendo una targa o un cartellone permanente con le informazioni sul progetto; il supporto (targa o cartellone permanente) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR, e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto;
- c) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").

9. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

10. In considerazione della qualificazione della Tipologia di cui al presente bando quale Operazione di Importanza Strategica per il Programma Regionale FESR (artt. 50 e 75 del Regolamento (UE) n. 1060/2021), oltre agli obblighi di visibilità e comunicazione previsti ai precedenti commi 8 e 9, i beneficiari devono rendersi disponibili a collaborare con l'Autorità di Gestione, anche con materiali propri già realizzati, per attività, eventi e iniziative specifici di visibilità e comunicazione che verranno pianificati e i cui costi di realizzazione saranno sostenuti dall'Autorità di Gestione nel corso dell'attuazione del progetto e/o dopo la sua conclusione con la finalità di comunicare in maniera efficace ai cittadini finalità, contenuti e risultati dell'operazione stessa e con il coinvolgimento previsto della Commissione e delle autorità nazionali.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 24 - Variazioni all'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi all'aiuto come riportati nel decreto di concessione.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, il soggetto capofila ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, sentito il parere della Commissione di Valutazione qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del capofila o dal soggetto munito di poteri di firma. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 8 e 9.
4. La SRA, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte della Commissione di Valutazione qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
5. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento indicato nel decreto di concessione.
6. Le variazioni devono garantire:
 - a) il mantenimento delle condizioni di collaborazione di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;
 - b) il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio relativo ai seguenti criteri di valutazione, di cui all'Allegato C:
 - 1) ricadute ambientali, di cui ai criteri 5a) e 5b);
 - 2) processi di ricerca incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, di cui al criterio 6;

- 3) progetti concernenti la trasformazione digitale delle imprese, di cui al criterio 7;
- 4) progetti concernenti le tecnologie abilitanti, di cui al criterio 8;
- 5) incremento del livello occupazionale, di cui al criterio 9;
- 6) maggioranza femminile/giovanile degli addetti occupati nel progetto, di cui ai criteri 11b) e 12b).

Qualora le variazioni non garantiscano il mantenimento dei suddetti requisiti, il punteggio relativo al progetto viene rideterminato e qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), la concessione del contributo viene revocata. Il mancato raggiungimento dell'incremento occupazionale di cui al criterio 9 non è oggetto di rideterminazione del punteggio qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale adottati dall'Amministrazione regionale.

7. I prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese di realizzazione dei prototipi non siano direttamente identificabili, sentito ove opportuno il parere della Commissione di Valutazione. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA.

8. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 50% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.

9. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del capofila, la SRA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni dell'intervento, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.

10. In caso di contratto di ricerca con università e organismi di ricerca ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a), le variazioni, concordate tra le parti, tra i contenuti delle lettere di intenti o di incarico di cui all'articolo 14 comma 4 lettera k) e i rispettivi contratti di ricerca stipulati sono oggetto di valutazione ai sensi del presente articolo. Le eventuali modifiche del partner organismo di ricerca sono ammissibili purché adeguatamente motivate e concordate tra tutti i beneficiari del progetto e il subentrante e sono oggetto di verifiche ai sensi dell'articolo 25.

11. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione dei vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'art. 33, comma 2, lett. b).

12. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 33, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

13. Le mere variazioni del quadro di spesa degli interventi comportanti uno scostamento dei valori di spesa per singola voce inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, e comunque non superiore a 50.000 (cinquantamila) euro, non necessitano di autorizzazione preventiva.

Art. 25 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente bando;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

- c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 32 e 33.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
3. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione dello stesso con l'approvazione della graduatoria definitiva, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
5. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'adozione del provvedimento di concessione, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
6. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
7. L'eventuale modifica dei requisiti soggettivi previsti per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione di cui alla sezione 3 dell'Allegato C, comporta la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, il contributo non viene concesso o la concessione dello stesso viene revocata.
8. La variazione della dimensione aziendale a seguito di subentro può comportare la rideterminazione del contributo da concedere o da confermare. In assenza di subentro, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.
9. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 33 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
10. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
11. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 33, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Art. 26 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. L'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo deve essere manifestata, da parte dei beneficiari, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
2. I contributi concessi ai beneficiari imprese, enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti regionali e organismi di ricerca privati, possono essere liquidati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima del 70 (settanta) per cento dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, corredata della documentazione di cui al successivo comma 3.
3. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
4. I contributi concessi ai beneficiari università e organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico, possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40 (quaranta) per cento dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, unicamente previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento.
5. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione al beneficiario della concessione del contributo. Trascorso tale termine eventuali richieste di anticipo possono essere accolte previa verifica da parte della SRA della disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e in considerazione della durata del progetto e del termine previsto di conclusione dello stesso.
6. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
 - a) dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
 - b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8bis;
 - c) della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila).
7. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 31.

Art. 27 - Certificazione delle spese da rendicontare

1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del singolo intervento, da redigersi secondo le modalità riportate all'articolo 29, prima di essere presentata deve essere certificata da un soggetto scelto dal

beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, pena la revoca del contributo.

2. Nell'allegato D sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da caricare sul sistema on line dedicato per consentire la certificazione, pena la non ammissibilità delle stesse.

3. Le Linee guida inerenti all'attività richiesta ai certificatori sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

4. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e).

Art. 28 – Termini di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate da tutti i beneficiari, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 30 (trenta) giorni su motivata richiesta del beneficiario trasmessa tramite il capofila. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.

2. I beneficiari dei progetti di durata superiore a 30 (trenta) mesi, devono presentare una rendicontazione intermedia entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla metà della durata del progetto, prorogabile di 30 (trenta) giorni su motivata richiesta del beneficiario trasmessa tramite il capofila.

3. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 2, eventualmente prorogato, la SRA assegna un ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.

4. I beneficiari dei progetti di durata inferiore a 30 (trenta) mesi sono tenuti a presentare una relazione intermedia, entro il termine massimo di 2 (due) mesi dalla metà della durata del progetto calcolata in mesi, all'esito della quale potranno essere disposti controlli in loco a campione. I progetti per i quali non viene presentata la relazione intermedia entro i termini sono inseriti d'ufficio nel campione a controllo.

Art. 29 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. La rendicontazione intermedia ai sensi dell'articolo 28 comma 2 e la rendicontazione finale ai sensi dell'articolo 28 comma 1, sono predisposte e presentate alla SRA da ogni singolo beneficiario del progetto per l'intervento di propria competenza in via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

3. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo procuratore interno;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante del beneficiario.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono conferire, tramite sistema on line dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.

5. La rendicontazione dei singoli interventi afferenti al medesimo progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per tipologia di attività e per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:

- a) la relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
- b) la dichiarazione sottoscritta digitalmente on line dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 27;
- c) la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario o da un suo procuratore interno, attestante:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1 lettere b), g) e i);
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 4) il mantenimento del requisito di indipendenza tra i beneficiari del progetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - 5) per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 8 comma 4;
 - 6) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - 7) il rispetto delle condizioni previste per escludere la presenza di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche di cui all'articolo 7 commi 4, 5 e 6;
 - 8) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7 comma 6 nei casi in cui l'università o l'organismo di ricerca concorra alla realizzazione del progetto attraverso un contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a);
 - 9) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca il rispetto delle condizioni previste per il finanziamento dell'attività non economica di cui all'articolo 6 commi 4 e 5;
- d) l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 32, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura di ciascun soggetto beneficiario;
- e) copia dei contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a), qualora non allegati alla domanda di contributo;
- f) copia dei contratti stipulati con Università o organismi di ricerca e con altri soggetti esterni al beneficiario, relativi alle consulenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), qualora non allegati alla domanda di contributo;
- g) per le consulenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), copia della relazione inerente la consulenza. La relazione, redatta e sottoscritta dal consulente, deve contenere la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto ed ai risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno;
- h) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi € 150.000 (centocinquantamila);
- i) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3 lettera b).

6. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione di ciascun intervento:

- a) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico o di altro registro ufficiale equivalente del beneficiario contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
 - b) il diario del progetto relativo al personale;
 - c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato D (contratti di leasing, libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.);
 - d) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, la documentazione completa relativa alle procedure di aggiudicazione attivate dai beneficiari relativamente alle spese imputate a rendiconto e la documentazione completa relativa alle procedure di selezione del personale non dipendente, assunto con forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa (quali, ad esempio, assegno di ricerca, borsa di ricerca) per la realizzazione del progetto rendicontato.
7. I facsimile dei documenti di rendicontazione sono approvati con decreto del Dirigente o altro soggetto competente e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato.

Art. 30- Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto

1. La rendicontazione intermedia ai sensi dell'articolo 28 comma 2 e la rendicontazione finale ai sensi dell'articolo 28 comma 1, sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 35, comma 8, anche successivamente all'approvazione della rendicontazione.
2. Le rendicontazioni finali presentate ai sensi dell'articolo 28 comma 1 sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 29;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 commi 2, 3 e 4, articolo 6 comma 1 lettere b), c), d), g), i), commi 3, 4 e 5, articolo 7 commi 4, 5 e 6;
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
 - d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
 - e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
 - g) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 24 comma 8;
 - h) siano mantenuti i requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 lettera b);
 - i) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
 - j) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 comma 8;
 - k) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, sia stata rispettata la normativa specifica sugli appalti vigente al momento dell'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica, e la normativa specifica relativa alle assunzioni di personale non dipendente, selezionato con forme contrattuali

di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa (quali, ad esempio, assegno di ricerca, borsa di ricerca) per la realizzazione del progetto rendicontato.

3. Le rendicontazioni intermedie presentate ai sensi dell'articolo 28 comma 2 sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:

- a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 29;
- b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 2, lettera a) fatta eccezione per la percentuale ivi prevista per il contratto di ricerca, articolo 4 comma 3, articolo 6 comma 1 lettere b), c), d), g), i), commi 3, 4 e 5, articolo 7 commi 5 e 6;
- c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
- d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
- e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
- f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
- g) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
- h) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 comma 8.

4. L'effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate, secondo quanto indicato nell'allegato D, con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo a campione con le modalità di cui all'articolo 35, comma 6.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

6. La relazione presentata con il rendiconto intermedio di cui all'articolo 28 comma 2 e la relazione intermedia di cui all'articolo 28 comma 4 sono sottoposte alla valutazione di un esperto nella materia oggetto del progetto selezionato tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti per la formulazione di eventuali osservazioni.

7. Qualora ad esito della valutazione del rendiconto intermedio o della relazione intermedia di cui al comma 6, l'esperto rilevi evidenti discrepanze o variazioni tra le attività progettuali approvate e quelle in corso di realizzazione, la SRA attiva incontri del partenariato del progetto con la Commissione di Valutazione di cui all'articolo 19 ai fini dell'individuazione delle opportune azioni correttive.

8. Nel caso in cui nel corso degli incontri di cui al comma 7 non venga raggiunto un accordo sulle azioni correttive da attuare, la SRA si riserva la decisione in sede di rendicontazione finale. Qualora in tale sede sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.

9. Le rendicontazioni finali presentate ai sensi dell'articolo 28 comma 1 sono sottoposte a parere della Commissione di Valutazione di cui all'articolo 19 che valuta le eventuali variazioni intervenute nel progetto e la conformità tra l'intervento preventivato e quello realizzato, anche in considerazione delle eventuali azioni correttive individuate ai sensi del comma 7.

10. A seguito di istruttoria amministrativa e tecnica delle rendicontazioni finali presentate ai sensi dell'articolo 28 comma 1, la spesa ammessa a liquidazione di ciascun beneficiario deve rispettare le condizioni previste all'articolo 4, commi 2 e 4. Qualora la rideterminazione della spesa comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità, la spesa relativa ai beneficiari viene rideterminata entro le suddette proporzioni.

11. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato per ciascun beneficiario l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo.

12. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 80 (ottanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste normativamente. Con riferimento alle rendicontazioni finali presentate ai sensi dell'articolo 28 comma 1 ed alle rendicontazioni intermedie presentate ai sensi dell'articolo 28 comma 2, qualora le distinte rendicontazioni non siano presentate dai beneficiari del progetto nella medesima data, il termine per l'adozione dell'atto decorre per tutti i partner dalla data di presentazione dell'ultima rendicontazione trasmessa.

13. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

14. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013.

Art. 31 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione anticipata o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 32 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono obbligati al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
- c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 120 (centoventi) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 6, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 11, comma 8;

- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, tramite il capofila, entro 45 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 8;
- e) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 23, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
- f) accettare la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati di cui all'articolo 23, comma 7;
- g) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e i), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- h) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
- i) per le università e gli organismi di ricerca, mantenere i requisiti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5 per le attività economiche per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- j) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- k) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 in relazione alle variazioni di progetto, e assumere la responsabilità solidale con gli altri partner in ordine alla realizzazione complessiva del progetto;
- l) mantenere la proprietà dei prototipi risultato del progetto finanziato fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 7;
- m) presentare la rendicontazione della spesa certificata, ai sensi dell'articolo 27;
- n) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129;
- o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 24 e 25, in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
- p) comunicare, anche successivamente all'erogazione del saldo finale, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovrà essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- q) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 33;
- r) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- s) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- t) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- u) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti, in particolare dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015 e s.m.i., e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli, nonché dei criteri ambientali minimi (CAM) ove pertinenti;
- v) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento della medesima sul sistema informativo del Programma;
- w) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;

- x) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- y) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
- z) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- aa) nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui al criterio 9) dell'allegato C, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 6;
- bb) per i beneficiari che si configurano come enti pubblici, comunicare il CUP dell'intervento al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;
- cc) rispettare obblighi di pubblicità e comunicazione previsti nel precedente articolo 23, commi 8, 9 e 10.

Art. 33 – Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni per le PMI e di 5 (cinque) anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) non effettuare una delocalizzazione da uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi alla conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti, la SRA, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 35 comma 8, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 34 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT

a) **Imprese beneficiarie di un sostegno** (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – RCO01

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.

b) **Imprese sostenute mediante sovvenzioni** – RCO02

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

c) **Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno** – RCO06

Lo scopo dell'indicatore è misurare la capacità effettiva delle strutture di ricerca finanziate. Misura il numero di ricercatori che utilizzano direttamente, nella loro linea di attività, la struttura di ricerca o le attrezzature per le quali viene concesso il sostegno. L'indicatore è misurato in termini di full time equivalent (FTE) annuali, calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015.

Devono essere presi in considerazione i ricercatori che lavorano nella struttura di ricerca durante l'anno in cui inizia il progetto.

Il progetto deve migliorare la struttura di ricerca o la qualità delle apparecchiature di ricerca. Sono escluse le sostituzioni senza aumento della qualità, così come le manutenzioni. La struttura di ricerca può essere pubblica o privata.

Le posizioni vacanti in R&S non vengono conteggiate, né il personale di supporto per la R&S (vale a dire i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S). Se nella struttura sono impiegati più ricercatori come diretta conseguenza del progetto (vale a dire posti vacanti coperti o nuovi posti creati), i nuovi ricercatori sono conteggiati in RCR102 - Lavori di ricerca in enti supportati.

L'FTE annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario. Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento Manuale OCSE di Frascati 2015, Capitolo 5.3).

d) **Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi** - RCO07

L'indicatore misura il numero di organizzazioni di ricerca finanziate che collaborano a progetti di ricerca congiunti. Un progetto di ricerca congiunto comprende almeno un organismo di ricerca e un altro partner (come un'impresa, un altro organismo di ricerca, ecc.). La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e dovrebbe durare almeno per la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato (ossia esclude i casi in cui i partner di un contratto quadro non partecipano tutti a una specifica cooperazione di ricerca congiunta). Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Gli esempi includono università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca e possono essere pubblici o privati. (Regolamento della Commissione 651/2014).

e) **Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca** – RCO10

L'indicatore misura il numero di imprese che collaborano a progetti di ricerca congiunti con organismi di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e dovrebbe durare almeno per la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) **Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno RCR01**

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del progetto.

L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del progetto e un anno dopo il completamento del progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del progetto.

Questo indicatore non dovrebbe essere utilizzato per coprire i lavori di ricerca, che dovrebbero essere segnalati in RCR102.

b) investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui sovvenzioni, strumenti finanziari) - RCR02

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti. Per le imprese pubbliche, l'indicatore copre i costi cofinanziati dal proprio bilancio.

c) Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno RCR102

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro di ricerca creati grazie al sostegno. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno medi annui (FTE) calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015. Non vengono conteggiate le posizioni vacanti in R&S, né il personale di supporto alla R&S (ovvero i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S).

L'FTE annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento OCSE, Capitolo 5.3).

L'indicatore deve essere misurato:

- per le strutture di ricerca esistenti, al completamento del progetto supportato
- per le strutture di ricerca di nuova costruzione, al più tardi un anno dopo il completamento della struttura di ricerca.

INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT

a) Numero progetti di ricerca e innovazione con ricaduta in campo ambientale nei seguenti ambiti:

- l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare
- l'utilizzo di materiali ecocompatibili
- il riuso dei residui di lavorazione
- la riduzione e il riciclo dei rifiuti
- la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti
- il risparmio delle risorse energetiche
- l'efficienza energetica
- l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
- il risparmio delle risorse idriche.

b) Numero di domande di brevetto presentate.

c) Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti:

- micro/nanoelettronica
- nanotecnologia

- fotonica
- materiali avanzati
- biotecnologia industriale
- tecnologie di produzione avanzate

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 35 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento, in relazione a specifiche esigenze istruttorie, può essere acquisito il parere della Commissione di Valutazione di cui all'articolo 19 o di singoli esperti nella materia oggetto del progetto selezionati tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti.
3. La SRA competente effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
4. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.
5. La SRA può svolgere i controlli amministrativi di cui al comma 4 anche su un campione rappresentativo della documentazione di spesa presentata a rendicontazione di ciascun progetto, secondo le modalità convenute con l'AdG e definite nell'ambito del Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma.
6. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 27 sono oggetto di controllo a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo. Qualora il controllo venga effettuato su un campione rappresentativo della spesa, vengono applicate le regole indicate nell'allegato E.
7. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.
8. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
9. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione vengano rilevati degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sull'intero progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applicando una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG e riportate nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.

Art. 36 – Annullamento, revoche e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a livello di singolo intervento a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
 - b) dall'inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
 - 1) alla data di avvio del progetto non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) o le attività progettuali non siano realizzate nella sede o unità operative localizzate nel territorio regionale;
 - 2) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
 - 3) la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'articolo 27;
 - 4) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 30, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 5;
 - 5) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione finale espresso dalla Commissione di Valutazione ai sensi dell'articolo 30 comma 9 sia negativo, in quanto il progetto realizzato sia significativamente difforme da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell'articolo 30 comma 9;
 - 6) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 lettera d);
 - 7) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 25 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 25, commi 2 e 3;
 - 8) i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'articolo 24 comma 7;
 - 9) non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 32 comma 1 lettera s);
 - 10) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 32 comma 1 lettera t).
3. Sono revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, nei casi di inadempimento di cui al comma 2 lettere a), b) rilevabile a livello di intervento da parte di tutti i beneficiari. Sono altresì revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, qualora:
- a) il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 22, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 11, comma 8;
 - b) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 24, comma 6, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 lett. b);
 - c) le variazioni comportino il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 commi 2 e 4, fatto salvo la rideterminazione proporzionale della spesa di cui all'articolo 30 comma 10;
 - d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto per l'intero progetto sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa a preventivo;
 - e) i progetti non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 2 e 4.
4. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 33, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.
5. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23, commi 8 e 9, la SRA, ove possibile, assegna un termine entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione. Qualora tali obblighi non

siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato di un importo pari al 3% del sostegno dei fondi all'intervento interessato.

6. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 32, comma 1, lettera aa) inerente il mantenimento, nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 9) dell'allegato C e nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato con decurtazione del 10% dello stesso. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

7. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

8. Qualora siano accertate irregolarità sostanziali nelle procedure relative agli appalti pubblici poste in essere da parte di università e organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico, alle relative spese vengono applicate le rettifiche finanziarie previste dalla Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final del 14.5.2019.

9. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..

10. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37- Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa quanto segue:

- a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
- c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.

3. Ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060 articolo 49, par. 3, 4 e 5 l'Autorità di Gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.

4. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

5. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) n. 1060/2011 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 38 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti³

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando.

4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 39 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti dei richiedenti/beneficiari verranno effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad esempio, comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..

³ Il nominativo del Responsabile del procedimento o dell'istruttoria potrà eventualmente essere modificato con successivo decreto del Direttore del Servizio.

5. Con decreti della SRA, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del presente bando.
6. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. n. 7/2000 e s.m.i., il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
7. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - a. la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it, oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezgia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezgia-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
 - b. la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezgia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezgia-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 40 – Norme di riferimento

1. Gli aiuti per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento ((UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - b) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
 - c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);
 - d) Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa);
 - e) Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014;
 - f) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;

- g) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale come da modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- h) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- i) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- j) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- l) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- m) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- n) Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 18 recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- o) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- p) Decreto del Presidente della Regione n. 200 del 6 dicembre 2021 recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- q) Deliberazione della Giunta regionale n. 1915 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto "Revisione delle opzioni di costo semplificate utilizzabili nell'ambito dei bandi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per fesr fvg 2014-2020 e pr fesr fvg 2021-2027";
- r) Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto "Revisione delle opzioni di costo semplificate utilizzabili nell'ambito dei bandi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per fesr fvg 2014-2020 e pr fesr fvg 2021-2027. Costi unitari per il personale non dipendente delle università e degli organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico rientranti nella categoria dei borsisti, assegnisti di ricerca, dottorandi";
- s) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022 avente ad oggetto "Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027". Approvazione".
- t) D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- u) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- v) Deliberazione della Giunta Regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto della decisione di approvazione del PR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;

- w) Deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 3 febbraio 2023 di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo bando;
- x) Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 3 febbraio 2023 avente ad oggetto “Programma regionale fesr 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte”.